

Spettano i benefici della piccola proprietà contadina (imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e imposta catastale all'1%) ai soci Iap di una società semplice agricola che acquistano come singoli il fondo rustico che la stessa società conduce in affitto, con l'unica condizione di continuare a coltivare direttamente il terreno acquistato con le agevolazioni. E' la risposta dell'Agenzia delle entrate a un interpello relativo all'applicazione dell'articolo 2 comma 4-bis del decreto legge 194 del 30 dicembre 2009 (c.d. agevolazioni PPC), che conferma principi espressi dall'amministrazione in precedenti documenti di prassi.

Già nel 2008, infatti, l'Agenzia aveva chiarito che l'affitto a favore di una società di persone esercente attività agricola costituita tra lo stesso coltivatore diretto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado, del fondo acquistato con le agevolazioni per la PPC, effettuato prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, non comporta la decadenza delle predette agevolazioni a patto che il concedente continui a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni".